



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 344 del 2024, proposto da

Virtus Buonconvento Società Sportiva Dilettantistica A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG N.D., rappresentato e difeso dall'avvocato Leonardo Penna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Comune di Montorio al Vomano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Patella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*nei confronti*

Abruzzo Sport Società Sportiva Dilettantistica A R.L., Pretuziana Sport Società Sportiva Dilettantistica A R.L., H2o Teramo Polisportiva Asd, non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

della

1) deliberazione G.C. n. 133 del 10.09.2024 del Comune di Montorio al Vomano (TE), comunicata alla ricorrente solo a seguito di accesso agli atti in data 14 ottobre 2024, avente ad oggetto: “atto di indirizzo - affidamento in regime di concessione della gestione, conduzione e manutenzione della piscina comunale” a mezzo della quale, “a ragione della scadenza naturale del contratto ripassato (fissata al 01.10.2024)”, è stato dato mandato al Responsabile competente di procedere con l’esperienza di procedura competitiva al fine di individuare operatore economico cui affidare il servizio di gestione della piscina comunale, nonché, dei campi sportivi coperti;

2) dell’avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento “in urgenza” del servizio di gestione, conduzione e manutenzione della piscina comunale e dei campi sportivi coperti per un periodo di mesi undici e sino al 31.08.2025, pubblicato sull’albo pretorio comunale in data 17 settembre 2024;

3) della determina del Responsabile del Servizio del Comune di Montorio al Vomano (TE) n. 943 Registro Generale del 3 ottobre 2024, con la quale è stata disposta l’esclusione della società ricorrente per “inammissibilità della domanda” e affidato in urgenza il servizio di gestione, conduzione e manutenzione della piscina comunale e dei campi sportivi coperti alla A.T.I. composta dalle società controinteressate;

4) del verbale n. 1 del 2 ottobre 2024 a firma del Responsabile Avv. Angela Persia in quanto richiamato nel provvedimento di cui sub 3;

5) del verbale di riconsegna e accertamento del 30 settembre 2024, in quanto richiamato a fondamento del provvedimento di cui sub. 3;

6) di ogni atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente a quelli impugnati in via principale, ancorché allo stato incognito.

**NONCHÉ PER LA DECLARATORIA DI INEFFICACIA  
(EX ART. 121 E 122 C.P.A)**

del contratto nelle more eventualmente stipulato tra il Comune di Montorio al Vomano e l'ATI controinteressata, ancorché non comunicato.

E PER IL CONSEGUIMENTO

(EX ART. 122 E 124 C.P.A)

dell'aggiudicazione e dell'eventuale contratto, con espressa dichiarazione di disponibilità della ricorrente al subentro nello stesso.

NONCHÉ PER

il risarcimento per equivalente del danno subito dalla ricorrente in conseguenza dei provvedimenti impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Montorio al Vomano;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2024 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare, il proposto gravame appare suscettibile di accoglimento rilevato che:

- il Comune è obbligato a pubblicare l'avviso sulla banca dati nazionale dei contratti pubblici prevista da ANAC ai sensi del combinato disposto degli art. 182, comma 12 e 85 del Codice (D.lgs. n. 36/2023) e, non essendo prevista la pubblicazione di un bando, deve essere indicata nell'avviso almeno una breve descrizione dei criteri di selezione;
- le cause di esclusione dalle procedure di affidamento di contratti pubblici sono disciplinate tassativamente dagli art. 94, 95, 96, 97 e 98 del Codice (D.lgs. n. 36/2023) – applicabili anche ai contratti di concessione in ragione del rinvio

operato dall'art. 183, comma I, lett. c), del Codice predetto - e, nel caso di specie, nessuna delle disposizioni sopra richiamate sembra legittimare l'esclusione della ricorrente dalla procedura.

Ritenuto pertanto di sospendere l'efficacia dell'atto impugnato con fissazione dell'udienza pubblica del 12.12.2024;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) accoglie la domanda di tutela cautelare, e per l'effetto:

- a) sospende l'efficacia dell'atto impugnato;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 12.12.2024.

Compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere, Estensore

Maria Colagrande, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Mario Gabriele Perpetuini**

**IL PRESIDENTE**  
**Germana Panzironi**

**IL SEGRETARIO**